

Il commento

Tre anni di galera preventiva Cosa insegna il caso Cosentino

La Costituzione

La libertà è inviolabile

fino a condanna definitiva

di **Giandomenico Caiazza**

Non conosco l'onorevole Nicola Cosentino, non so nulla di lui al di fuori delle notizie di stampa, non ho nessuna empatia verso la sua persona né verso le sue idee politiche. Nemmeno posso esprimermi -né mi interessa farlo- in ordine alla fondatezza delle accuse, gravissime per un uomo pubblico che è stato a lungo al governo del Paese, che gravano su di lui in una serie di procedimenti penali in corso di svolgimento. Certo, le imputazioni di «concorso esterno» in associazione mafiosa suscitano in me, anche per esperienza professionale, le più legittime diffidenze, ma non è di questo che mi preme discutere.

La mia curiosità è stata sollecitata dalla notizia, risalente ad alcune settimane fa, della concessione all'onorevole Cosentino degli arresti domiciliari dopo quasi mille giorni di custodia cautelare in carcere. Mille giorni, quasi tre anni. Ho voluto allora documentarmi, e ho infine sotto gli occhi l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che infine, pur disponendo la perdurante privazione cautelare della libertà dell'imputato, ha perlomeno sostituito il carcere con gli arresti domiciliari fuori dalla Regione Campania, dove per sua fortuna Cosentino possiede un'abitazione.

Le cose stanno così, seguite con attenzione. I fatti oggetto dell'ipotizzato concorso esterno nella associazione per delinquere del clan dei Casalesi, «non superano l'anno 2004», secondo la imbarazzata locuzione utilizzata dal Tribunale. La prima richiesta di custodia cautelare risale al dicem-

bre 2009, ma la Camera dei Deputati ne respinse la esecuzione. Il Cosentino rimane in carica fino al marzo 2013, quando si costituisce nel carcere di Secondigliano, avendo intanto già richiesto la revoca di una misura custodiale relativa a fatti ormai risalenti a più di otto anni prima. Niente da fare, la richiesta di revoca viene respinta dal Gip, e così la pensa anche il Tribunale del Riesame, la cui ordinanza viene però annullata dalla Corte di Cassazione nel giugno del 2013; un mese dopo il Tribunale scarcerò il Cosentino per ritenuta cessazione di ogni esigenza cautelare. Ma il pm impugnò questa ordinanza di revoca, e alla fine della fiera ottenne il ripristino della custodia cautelare in carcere oltre un anno dopo, esattamente l'11 agosto 2014. Esiamo a dieci anni dalla consumazione dei fatti per i quali è processo.

Come se non bastasse, dieci mesi dopo, il 25 giugno 2015, quando i termini di fase stanno per scadere, il Tribunale accoglie la richiesta del pm formulata ai sensi dell'art. 304 comma 2 c.p.p., sospendendo il decorso dei termini di custodia cautelare, attesa la particolare complessità del dibattimento (230 testimoni da ascoltare, ad oggi già celebrate 112 udienze). A conti fatti, il termine di fase si raddoppia, e viene fissato al 31 marzo 2017; e questo avviene perché, se sono necessarie centinaia di udienze per accertare la fondatezza di una accusa, è l'imputato in custodia cautelare che deve pagarne il fio.

Nel frattempo, il 26 marzo del 2015, la Corte Costituzionale dichiarò finalmente incostituzionale la norma che estende anche al concorso

esterno la c.d. «presunzione assoluta di adeguatezza» del carcere quale misura cautelare; principio assurdo che sottrae al Giudice la valutazione di adeguatezza e graduazione della misura cautelare, se si procede per alcuni reati di particolare gravità, salvo la prova diabolica positiva della inesistenza delle esigenze cautelari. Ma non basta, sicché l'onorevole Cosentino deve attendere esattamente un altro anno ancora, per vedersi finalmente riconoscere (a dodici anni dalla pretesa condotta di concorso esterno, ed oltre tre anni dopo la cessazione da ogni carica pubblica o amministrativa) l'affievolimento delle esigenze cautelari, tuttavia ancora ritenute sussistenti, e la conseguente concessione degli arresti domiciliari.

Questo dunque può accadere, e accade, in questo Paese, le cui leggi pure affermano, a partire dalla carta Costituzionale, la inviolabilità della libertà personale prima di una sentenza definitiva di condanna, se non per eccezionali e residuali esigenze di cautela processuale. Può cioè accadere, ed accade, che si possa marciare in galera per molti anni, senza che sia intervenuta nemmeno una sentenza di primo grado, essendo imputati -inutilmente assistiti dalla presunzione costituzionale di non colpevolezza- per fatti di concorso esterno in associazione di stampo camorristico pacificamente consumatisi oltre dodici anni prima. Un'ultima considerazione: quanto pensate che potrà pesare, nel giudizio che il Tribunale dovrà emettere a conclusione del dibattimento di primo grado, questo eclatante sbilanciamento verso la



colpevolezza dell'imputato che lo Stato nel suo complesso ha già espresso, consentendo una custodia cautelare in carcere di queste dimensioni e di questa gravità? Quanto più difficile pensate potrà essere la formulazione di un giudizio di non colpevolezza, anche per il giudice più onesto e libero?